



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della COOP 2001, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la COOP 2001, Ramiro Badiali, Angelo Peli, Carlo Maria Amato ed Emanuela Albore, assistiti dall'Avv. Giovanna Rossi;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI Nazionale, Elisa Camellini, con delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E' presente, altresì, per la REGIONE LOMBARDIA, il Dott. Antonio Genova.

PREMESSO CHE

1. la COOP 2001, in data 1 maggio 2013 è subentrata nell'appalto afferente il servizio di pulizie delle sedi e delle filiali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e, pertanto, per far fronte all'avvio dell'appalto, la Cooperativa ha assunto i lavoratori già ivi addetti alle stesse condizioni economiche e normative preesistenti;
2. con nota datata 21.06.2013, la Cooperativa ha richiesto un incontro in sede governativa al fine di esaminare la sussistenza dei presupposti per poter accedere alla CIG in deroga e, pertanto, il Ministero del Lavoro - con nota del 26.06.13 - ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
3. nel corso dell'incontro odierno, la COOP 2001 ha ribadito le motivazioni poste alla base della procedura in oggetto, evidenziando che, in ottemperanza al capitolato d'appalto a cui è subentrata, ha subito una riduzione dei servizi con conseguente riduzione del parametro settimanale e mensile dell'impegno lavorativo. Pertanto, stante il suddetto ridimensionamento dell'appalto, le parti hanno convenuto sulla necessità di ricorrere ad un periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di riorganizzare la gestione del servizio adeguandosi alle nuove condizioni richieste dalla stazione appaltante e, salvaguardando, altresì, i livelli occupazionali. In esito al confronto, le parti hanno ridotto il

numero effettivo degli esuberanti che da 163 lavoratori, per i quali era stata inizialmente richiesta la Cassa, si è ridotto a n. 70 unità, come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".


VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nei confronti di un numero massimo di **70 lavoratori**, individuati sulla base delle oggettive condizioni inerenti all'appalto.
- La Cassa sarà richiesta per la durata di 6 mesi, con decorrenza dal 1 luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
- I lavoratori saranno sospesi in Cassa, a rotazione del personale coinvolto laddove possibile, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della realtà frazionata dell'appalto.
- I lavoratori interessati sono distribuiti come di seguito specificato:
 - a) Regione Lombardia: 5 lavoratori, con contratto part-time medio del 28%, che saranno sospesi con una riduzione oraria media del 7,1%. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.
 - b) Regione Emilia Romagna: 65 lavoratori, con contratto part-time medio del 11,67%, che saranno sospesi con una riduzione oraria media del 10%. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.
- Le parti concordano di incontrarsi a livello territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.



2

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

COOP 2001

OO.SS.

REGIONE LOMBARDIA

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI